



UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n. 63 del 24.10.2023

OGGETTO: Impegno di spesa per conferimento incarico professionale di supporto all'Unione Micropolis nel ricorso in appello n.R.G. 7127/2019 promosso dal Comune di Pizzale innanzi al Consiglio di Stato nelle attività del verificatore, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, di cui all'ordinanza del C.d.S. n.77228/2023 ed esame della relazione provvisoria del verificatore incaricato dal Collegio formulando osservazioni alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

CIG: Z873CF5E20

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questa Unione e degli enti ad essa aderenti (Comuni di Cervesina e Pancarana);

PREMESSO

- che in data 19.7.2019 il Comune di Pizzale ha proposto ricorso avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, resa il 13 gennaio 2019 e pubblicata il 18 marzo 2019, n. 588/2019, notificata in data 20.5.2019, con cui, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi riuniti n.r.g. 666/2016 esperito dal Comune di Pizzale contro l'Unione Micropolis e n.r.g. 1/2018 esperito dall'Unione Micropolis contro il Comune di Pizzale, il TAR accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Pizzale e respingeva il gravame proposto dall'Unione Micropolis;
- che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 43 del 30.8.2019 l'Unione deliberava di autorizzare il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi e difendersi nel predetto giudizio di appello instaurato dal Comune di Pizzale avanti il Consiglio di Stato, sez. V, n.r.g. 7127/2019;

DATO ATTO che con ordinanza 77228/2023 del 10/08/2023 il consiglio di stato ha esposto la necessità di procedere con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici evidenziatisi nel contraddittorio delle parti;

VERIFICATA l'assenza di professionalità disponibili presso l'Ente, con le qualifiche professionali richieste per l'espletamento delle attività professionali in oggetto in quanto già impegnate in altre attività di CTP;

ACCERTATA la necessità da parte dell'ente, di provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte che effettui gli accertamenti peritali richiesti nella succitata ordinanza 7728/2023 pronunciata dal Consiglio di Stato;

RILEVATO che:

- la direttiva 24/2014/Ue, al considerando n. 25, chiarisce che taluni specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l'assistenza ad essa collegata e i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, "sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.....";
- la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, sent. N. 17953 del 08.09.2005) tra le spese processuali, in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e tutt'ora confermato;
- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti – Sezione Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare

- I commi 1 e 2 dell'art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) che recitano
 1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
 2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*
- Il comma 1 dell'art. 50. (Procedure per l'affidamento) che recita
 1. *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di*

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

- Il comma 1 dell'art. 56. (Appalti esclusi nei settori ordinari) che recita

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

omissis

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unionale n.34 del 13.10.2023 avente ad oggetto “Appello avanti il Consiglio di Stato, Sez.V, N.R.G. 7127/2019, promosso dal Comune di Pizzale avverso la sentenza 18/03/2019 n.588 della Prima Sezione del TAR Milano. Indirizzi per nomina di CTP”, esecutiva, con la quale la Giunta dell’Unione ha deliberato di:

1. di approvare la proposta formulata l’avv. **prof. Carmine Cossiga**, Dottore commercialista e revisore contabile Docente di Ragioneria delle Amministrazioni pubbliche Università di Napoli citata in narrativa della presente deliberazione e pertanto di formulare indirizzo affinché il Responsabile dell’Ente proceda all’affidamento del servizio secondo le modalità indicate
2. Di dare atto che la spesa di euro 3000,00 oltre agli oneri di legge troverà la necessaria copertura su apposito capitolo del bilancio di previsione 2023/2025 con competenza 2023, che verrà variato ad hoc con provvedimento immediatamente successivo;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile di predisporre, a seguito variazione di bilancio di cui al punto 2., tutti gli atti necessari per il conferimento dell’incarico;
4. Di tramettere la presente deliberazione ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del TUEL;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Unionale n.35 del 13.10.2023 avente ad oggetto “Variazione di bilancio d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025”, esecutiva, con la quale è stato creato idoneo stanziamento al capitolo 1116/300 Miss.1 Prog.3 P.d.C. 1.3.2.11;

ACQUISITO il disciplinare d’incarico professionale da detto Professionista assunto con prot.1539/2023 dell’Ente, allegato alla presente in schema quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, che ribadisce tra l’altro il compenso spettante al Professionista, pari ad € 3.000,00 oltre spese generali 15%, cassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 4.377,36;

CONSIDERATO che detto compenso potrà essere suscettibile di variazione per sopravvenute ragioni legate alle questioni che saranno trattate in concreto dal Verificatore, oltre al rimborso di eventuali spese vive sostenute, in merito alle quali l’impegno di spesa, ad oggi non prevedibile, verrà adeguato/incrementato con successivo ed apposito provvedimento;

DATO ATTO che è obbligatorio il ricorso al MEPA (o ad altri mercati elettronici) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 1/2023/GEST, depositata lo scorso 13 gennaio. I giudici hanno ricordato che tale obbligo è espressamente previsto dall’art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in particolare, il citato comma 450 dispone che “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le

scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”.

RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto della fornitura ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.206;

GIUDICATA equa l'offerta presentata sulla base di prezzi di mercato;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto Unionale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il D.Lgs.36/2023, in particolare gli artt.17,49 e 50, che sostituiscono rispettivamente gli artt.32,36 e 37 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 con deliberazione di Assemblea Unionale n.6 del 26.04.2023;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di affidare al prof.Avv.Carmine Cossiga l'incarico professionale di supporto all'Unione Micropolis nel ricorso in appello n.R.G. 7127/2019 promosso dal Comune di Pizzale innanzi al Consiglio di Stato nelle attività di verificatore, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, di cui all'ordinanza del C.d.S. n.77228/2023 ed esame della relazione provvisoria del verificatore incaricato dal Collegio formulando osservazioni alla stessa, per il compenso previsto di € 3.000,00 oltre spese generali 15%, Cassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 4.377,36;
- Di approvare contestualmente lo schema di disciplinare di incarico di detto Professionista, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il compenso sopra esposto potrà essere suscettibile di variazione per sopravvenute ragioni legate alle questioni che saranno trattate in concreto dal Verificatore, oltre al rimborso di eventuali spese vive sostenute, in merito alle quali l'impegno di spesa, ad oggi non prevedibile, verrà adeguato/incrementato con successivo ed apposito provvedimento;

- Di imputare la spesa complessiva di € 4.377,36 al seguente capitolo del bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2023, che presenta la necessaria disponibilità:
 - Cap.1116/300 Miss.1, Prog.3 – Piano dei Conti 1.3.2.11;
- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica del servizio sulla base dell'offerta presentata;
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Giorgia Brameri

SETTORE FINANZIARIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 24.10.2023

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Giorgia Brameri

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Cervesina, 24.10.2023

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Giorgia Brameri

Gent.mo Prof. Avv. Carmine Cossiga

Corso G. Garibaldi 18

80078 Pozzuoli (NA)

PEC: carmine.cossiga@pec.it

Oggetto: Conferimento incarico professionale di supporto all'UNIONE MICROPOLIS nel ricorso in appello n. R.G. 7127/2019 promosso dal Comune di PIZZALE innanzi al Consiglio di Stato nelle attività del verificatore, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, di cui all'ordinanza del C.d.S. n. 77228/2023 ed esame della relazione provvisoria del verificatore incaricato dal Collegio formulando osservazioni alla stessa

Gentile Avvocato,

facendo seguito alle interlocuzioni tra noi intercorse, la scrivente UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA - "UNIONE MICROPOLIS" (C.F. 95021580188), ha il piacere di sottoporLe la sottoscrizione del presente Disciplinare avente ad oggetto il conferimento di un incarico professionale per il supporto all'UNIONE MICROPOLIS nel ricorso in appello n. R.G. 7127/2019 promosso dal Comune di PIZZALE (C.F. 00485360184) innanzi al Consiglio di Stato ("Contratto").

Qualora siate d'accordo sui contenuti, La preghiamo di restituircene copia debitamente firmata in segno di integrale accettazione.

Contratto avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale

tra

A) **UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA - "UNIONE MICROPOLIS" (C.F. 95021580188)**, con sede legale in Cervesina (PV), P.zza Caduti per la Patria 1, in persona della Dott.ssa Giorgia Brameri quale soggetto delegato munito di appositi poteri ai fini della sottoscrizione del presente Contratto

(da una parte)

e

B) **Prof. Avv. Carmine Cossiga**, con studio in Corso G. Garibaldi 18 - 80078 Pozzuoli (NA), pec: carmine.cossiga@pec.it; C.F.: CSSCMN57H09G964M ("Avvocato" o anche "Professionista")

(dall'altra parte)

Premesso che:

- i. È appellata da parte del Comune di Pizzale la sentenza del Tribunale amministrativo per la Lombardia 18 marzo 2019, n. 588 che si è pronunciata sulle conseguenze del recesso dell'ente appellante (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 giugno 2015) dall'Unione Lombarda dei Comuni di Cervesina e Pancarana (di seguito "Unione Micropolis" o "Unione"), accogliendo parzialmente il ricorso (R.G. n. 666/2016) proposto dal Comune e respingendo il ricorso (R.G. 1/2018) dell'Unione;
- ii. in particolare, a seguito di impugnativa proposta dal Comune avverso le delibere (n. 15 del 19.12.2015 e numeri 29, 30 e 31 del 30.12.2015) con cui l'Unione individuava e quantificava le obbligazioni gravanti sull'ente a seguito del recesso, il TAR ha : a) accolto il primo motivo di ricorso, riconoscendo al Comune l'anzianità di appartenenza ultradecennale all'Unione (dal che l'inapplicabilità alla fattispecie della previsione statutaria che prevede la perdita del diritto di conseguire la proprietà e disponibilità di beni e attrezzature nonché di eventuali

avanzi di gestione accertati); b) respinto gli altri quattro motivi volti a contestare, sotto vari profili, la legittimità delle deliberazioni con cui l'Unione ha determinato le reciproche poste creditorie e debitorie; c) respinto per abuso del diritto la pretesa creditoria avanzata dall'Unione a un ulteriore somma oltre a quella quantificata dalle delibere impugnate;

iii. di tali statuizioni della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado il Comune di Pizzale domanda la riforma, deducendone l'erroneità per quattro motivi con cui ha censurato: *"1) Falsa applicazione e interpretazione di diritto. Violazione di legge (art. 2 e 32 TUEL) e di Statuto. Omessa pronuncia; 2) Travisamento di fatto. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 32 TUEL). Unioni di Comuni. Funzioni. Mancato esercizio associato delle funzioni (artt. 32 e 109 TUEL, artt. 2 e 3 dello Statuto). Violazione e falsa applicazione di legge quanto alla ripartizione delle obbligazioni dell'Unione. 3) Error in iudicando sul terzo motivo di ricorso. Incompetenza assoluta e violazione di legge. Tipicità delle fonti delle obbligazioni (1173 c.c.; TUEL). Assenza di prova di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. 4) Error in iudicando quanto al credito vantato dall'Unione di cui al relativo ricorso; 4. Error in iudicando e in procedendo. Difetto di motivazione in merito alla richiesta di CTU contabile. Reiterazione di richiesta di CTU contabile ex art. 63 e 67 c.p.a."*;

iv. si è costituita in giudizio l'Unione Micropolis, insistendo per il rigetto dell'appello;

v. il Comune appellante, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica di parte, ha evidenziato una serie di incongruenze ed errori contabili che sarebbero a suo avviso presenti nella determinazione del quantum dovuto dal Comune da parte dell'Unione, contestando sia la qualificazione come mutuo e non come anticipazione di liquidità del finanziamento di 300.000,00 euro a suo tempo erogato da Cassa depositi e prestiti all'Unione Micropolis, che la complessiva correttezza della quantificazione operata dall'Unione con le gravate delibere, assumendo in definitiva che il dovuto, in conseguenza del recesso, ammonterebbe a soli euro 12.385,56 (quale quota parte a rimborso del mutuo contratto per impianto di videosorveglianza) a fronte dei 218.561,93 euro pretesi invece dall'Unione (in relazione alle voci concernenti ammortamento anticipo di liquidità, spese di personale e altre spese di funzionamento), sostenendo che tale minor somma dovrebbe poi anche esser compensata con l'eventuale avanzo di amministrazione di competenza;

vi. con i motivi proposti il Comune appellante ha, pertanto, criticato la sentenza per aver ritenuto attendibile la determinazione delle somme richieste all'ente nelle deliberazioni impugnate, aderendo *"al mero criterio di riparto proporzionale che vedeva il Comune di Pizzale tenuto al pagamento del 30% delle voci in discussione, senza alcuna verifica delle dette voci e dell'effettiva applicabilità del detto criterio in luogo del criterio della riferibilità della spesa al singolo ente beneficiario"*, il che costituirebbe a suo avviso *"grave pretermissione istruttoria"* nonché *"frutto di una non corretta interpretazione delle deliberazioni assunte e di una lettura non approfondita della contabilità pubblica dell'Unione"*;

- vii. il Comune ha, quindi, reiterato la richiesta istruttoria, già formulata in primo grado e disattesa dalla sentenza appellata, di verifica o consulenza tecnico-contabile, per accertare esattamente l'*an* e il *quantum debeatur* in conseguenza del recesso dall'Unione;
- viii. per converso l'Unione Micropolis, dopo aver eccepito l'inammissibilità della consulenza e della documentazione depositata dal Comune per violazione del divieto di cui all'art. 104 c.p.a., ha domandato la conferma della sentenza appellata, sostenendone la correttezza in quanto non rilevarebbe ora la riferibilità specifica all'uno o all'altro Comune aderente delle obbligazioni da estinguere, trattandosi di debiti riferibili indistintamente all'Unione, con conseguente operatività rispetto ad essi dell'ordinario criterio di riparto basato sulla percentuale ponderata in relazione alla popolazione residente in ciascun Comune, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado;
- ix. Con Ordinanza n. 77228/2023 pubblicata il 10.08.2023, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha ritenuto che, così sinteticamente delineate le contrapposte tesi, la causa non si presenta matura per la decisione in quanto costituisce aspetto rilevante nella controversia, in cui sono specificamente contestate, sotto plurimi profili, le modalità con cui l'Unione è pervenuta alla determinazione della somma dovuta dal Comune recedente, accertare, sulla base dei bilanci dell'Unione, della documentazione contabile prodotta in giudizio e di quella ulteriore che dovesse rendersi necessario acquisire dalle parti in causa per rispondere ai quesiti formulati dal Collegio, le reciproche poste di dare e avere tra le parti in causa;
- x. il che richiede l'apporto di cognizioni tecniche di carattere specialistico, riconducibili alle scienze economico-contabile;
- xi. rispetto a tale profilo, decisivo per la soluzione della controversia, è pertanto necessario, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, disporre una verifica, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., da svolgersi nel contraddittorio delle parti, sul seguente quesito: "accerti il verificatore, anche sulla base degli avanzi di amministrazione, le reciproche poste creditorie e debitorie tra le parti in causa in conseguenza del recesso del Comune di Pizzale dall'Unione Micropolis e dica se sia effettivamente corretta sotto il profilo tecnico-contabile la quantificazione delle somme dovute dal Comune recedente di cui alle delibere dell'Unione impugnate con il ricorso di primo grado";
- xii. dell'incombente istruttorio è stato incaricato il direttore del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano La Statale, con facoltà di sub-delega nominativa nell'ambito delle professionalità incardinate nella struttura, il quale provvederà a comunicare alle parti, ai difensori e ai loro consulenti, se nominati, l'inizio delle operazioni di verifica nel rispetto dei termini di svolgimento dell'incombente istruttorio come di seguito indicati, oltre che del diritto al contraddittorio, come parimenti infra specificato;
- xiii. ai sensi del comma 1 del citato art. 66 cod. proc. amm. il termine per il deposito della relazione finale del verificatore in segreteria è stato fissato in 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; la relazione finale dovrà contenere anche

le eventuali osservazioni delle parti o dei loro consulenti sulla bozza provvisoria di relazione che dovrà essere sottoposta alle parti entro 70 giorni dalla comunicazione, o dalla notifica se precedente, della ordinanza n. 77728/2023;

- xiv. il Professionista è in possesso delle necessarie elevate competenze ed esperienze richieste ai fini dello svolgimento dell'incarico, e conosce la materia del Giudizio, com'è comprovato dal curriculum acquisito agli atti e oggetto di pubblicazione sulla Sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Unione;
- xv. il presente Contratto, concernendo l'attività consulenziale a supporto di tale procedimento giudiziario, è espressamente escluso e non rientra nel campo di applicazione del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, I comma, lettera h), nn. 1.2. e 2 del D.lgs. 36/2023;
- xvi. l'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA - "UNIONE MICROPOLIS" ha ricevuto dal Professionista un preventivo di massima di euro tremila, oltre S.G. 15%, CPA 4% e IVA 22% per un totale complessivo di euro 4.377,36 suscettibile di variazione, in ragione delle questioni che saranno trattate in concreto dal Verificatore;
- xvii. la proposta di onorari per l'espletamento dell'incarico di cui al presente Contratto è stata ritenuta congrua e adeguata dall'Unione la quale, con delibera di Giunta Unionale ha fornito mandato alla Dott.ssa Giorgia Brameri per l'affidamento dell'incarico che vi ha provveduto con determinazione n. del approvando schema del presente Disciplinare;
- xviii. il Professionista è iscritto all'Albo degli avvocati di Napoli al n. 29828, a quello dei dottori commercialisti di Napoli al n. 4177/A, al Registro nazionale dei revisori contabili al n. 16348 ed è titolare della polizza professionale n. HCC23-U0003781 emessa da Tokio Marine Europe S.A. con un massimale per Euro 500.000,00 relativa alla responsabilità civile professionale;

convengono quanto segue:

Art. 1 - Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Con il presente Contratto l'UNIONE MICROPOLIS conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di:

- (a) a
assistere nelle attività del verificatore, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, finalizzate ad accertare, anche sulla base degli avanzi di amministrazione, le reciproche poste creditorie e debitorie tra le parti in causa in conseguenza del recesso del Comune di Pizzale dall'Unione Micropolis e dica se sia effettivamente corretta sotto il profilo tecnico-contabile la quantificazione delle somme dovute dal Comune recedente di cui alle delibere dell'Unione impugnate con il ricorso di primo grado;
- (b) esaminare la relazione provvisoria del verificatore incaricato dal Collegio e

formulare osservazioni alla stessa.

- (c) L'incarico relativo all'Assistenza e consulenza comprende tutte le attività connesse alla difesa nel Giudizio, ivi incluso il supporto e l'assistenza all'Unione Micropolis:
 - a. ove richiesto, nell'approfondimento di temi connessi ai fatti oggetto di Giudizio;
 - b. nella gestione dei rapporti con le controparti del giudizio, limitatamente a circostanze e/o fatti oggetto del Giudizio;
- (d) l'Unione Micropolis dichiara di essere stata informata dal Professionista, al momento della stipulazione del Contratto, di tutte le circostanze prevedibili legate alla controversia di cui al presente incarico;
- (e) l'Unione Micropolis, attraverso i competenti uffici, si obbliga a fornire, con la tempestività del caso, tutti gli elementi e le informazioni ritenute utili e indispensabili e a mettere a disposizione del Professionista tutta la documentazione contabile ed extra contabile ritenuta necessaria per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

(f) Il Professionista si impegna a:

- a. informare per iscritto l'Unione Micropolis di ogni circostanza non prevedibile al momento della stipulazione del Contratto che possa determinare un aumento dei costi e/o che possa incidere sulla regolare esecuzione del Contratto;
- b. fornire tutta la documentazione e le informazioni all'uopo necessarie e/o richieste dall'Unione Micropolis ai fini dell'esecuzione del Contratto;
- c. rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con particolare riferimento all'art. 3;
- d. comunicare all'Unione Micropolis gli estremi del conto corrente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso;
- e. comunicare all'Unione Micropolis ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi della lettera d) che precede.

Art. 2 - Ausiliari, Consulenti e investigatori - Durata

1. Le Parti concordano che il Professionista possa avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, garantendone l'affidabilità, la competenza e la riservatezza.
2. Il Professionista si impegna a svolgere l'incarico nei tempi convenuti.

Art. 3 - Determinazione del compenso - Fatturazione

1. Il compenso spettante al Professionista è quantificato in euro tremila, oltre spese generali 15%, Cassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di euro 4.377,36.
2. Il compenso sopra individuato, liberamente determinato inter partes, è ritenuto dalle Parti adeguato, salvo a rivederlo nel corso dell'espletamento dell'incarico, in ragione delle questioni che saranno trattate in concreto dal Verificatore.
3. Oltre al compenso sopra individuato sarà riconosciuto a favore del Professionista, il rimborso delle spese vive sostenute (trasferte, ecc.).
4. Il compenso sarà corrisposto dal Professionista entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del Professionista, da emettersi ad avvenuto espletamento dell'incarico.
5. L'Integrazione per trasferte e altre spese vive sarà corrisposta previa esibizione, da parte del Professionista, di idonei giustificativi di spesa.
6. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico in conformità alla vigente normativa in materia, con: (i) l'indicazione del numero, (ii) del numero di impegno di riferimento, (iii) del CIG; (iv) la data del presente Contratto, e dovrà essere intestata a: A) *UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA - "UNIONE MICROPOLIS" (C.F. 95021580188), con sede legale in Cervesina (PV), P.zza Caduti per la Patria 1, e recare il codice univoco ai fini della fatturazione elettronica n. .*
7. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico sul numero di conto corrente comunicato dal Professionista ai sensi del precedente art. 1, lett. f), sub c).
8. Il Professionista prende atto e accetta che la liquidazione dei compensi maturati, e ogni altro adempimento derivante dal presente Contratto, deve essere effettuato nel rispetto della normativa di legge e/o di regolamento applicabile a ciascuna delle Parti in relazione al presente Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le positive verifiche relative alla regolarità retributiva (DURC) e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis DPR 602/1973, ove applicabili al presente Contratto.

Art. 4 Riservatezza - Privacy - Informazioni rilevanti ai sensi della disciplina in materia di Abusi di mercato

1. Il Professionista si impegna a mantenere ed a far sì che siano mantenute strettamente riservate e confidenziali le informazioni ed i documenti ottenuti nell'espletamento del presente incarico.
2. L'eventuale trattamento di dati personali derivanti dall'espletamento dell'incarico

dovrà essere effettuato nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 (ss.mm.ii.). L'Avvocato autorizza l'Unione a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per le finalità connesse ai soli adempimenti normativi derivanti dal presente Accordo.

3. Il Professionista prende sin d'ora atto e accetta che talune delle informazioni trattate ai fini del presente Incarico potrebbero assumere rilievo ai fini della disciplina vigente in materia di abusi di mercato (inter alia, il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, il D.lgs. 58/1998 c.d. TUF, il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999, il il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022, e ss.mm.ii.). A tal fine, si impegna sin d'ora a osservare le prescrizioni relative al loro utilizzo in conformità alla normativa di legge e/o di regolamento applicabile e alle istruzioni che saranno all'uopo comunicate dall'Istituto.

Art. 5 Conflitto di interessi

1. Il Professionista dichiara, a pena di risoluzione del presente accordo, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Istituto e, in particolare, di non avere in corso alcun incarico, né direttamente, né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie ed extragiudiziali contro l'Istituto.
2. Lo stesso si impegna altresì a fornire tempestiva segnalazione all'Unione in caso di variazioni nella dichiarazione di cui al primo comma.

Art. 6 Obblighi pubblicitari imposti dalla normativa

1. Il Professionista si impegna a fornire all'Unione, su eventuale richiesta di quest'ultimo, le informazioni e le dichiarazioni che l'Istituto stesso è tenuto a richiedere e a pubblicare secondo quanto espressamente imposto ai sensi di uno o più obblighi di legge, ivi inclusi a titolo esemplificativo gli obblighi imposti dalla normativa c.d. FINREP e dalla legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa, tenendo l'Unione indenne da ogni eventuale danno allo stesso derivante in caso di omissione o non corretta comunicazione dei dati richiesti.
2. Il Professionista prende atto che gli adempimenti di cui al comma precedente sono determinati dalla natura giuridica dell'Unione e che la tempestiva comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti è condizione di procedibilità del pagamento dei compensi maturati, anche sotto forma di acconto, da parte dell'Istituto.

Art. 7 Recesso

1. L'Unione Micropolis si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto con un preavviso di 30 giorni da trasmettere al Professionista. In tale circostanza, l'Unione provvederà al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate sino alla data in cui il recesso acquisterà efficacia.

Art. 8 Risoluzione del contratto

1. L'Unione Micropolis potrà risolvere il presente Contratto in caso di:

- a. grave inadempimento da parte del Professionista alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- b. sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all'art. 94, 95 e 98, D., Lgs. 36/2023, ovvero perdita di una delle condizioni per l'esercizio della professione forense o di dottore commercialista in capo al Professionista;
- c. violazione da parte del Professionista della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
- d. eventuale riscontro di inadempimenti, da parte del Professionista, delle obbligazioni retributive, previdenziali e assicurative.

Art. 9 Clausole finali

1. Per quanto non espressamente pattuito, si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa italiana.
2. Il presente Contratto è frutto di negoziazioni fra le Parti e pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Roma, 23 ottobre 2023

“UNIONE MICROPOLIS”

Responsabile del Settore

Dott.ssa Giorgia Brameri

(sottoscritto digitalmente)

Per accettazione

Il Professionista

Prof. Avv. Carmine Cossiga

(sottoscritto digitalmente)